



FONDO SCUOLA ESPERO

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 145

Istituito in Italia



Via Cavour, 310 – 00184 – Roma (RM)



06/5227.9155



info.aderenti@fondoespero.it
segreteria@pec.fondoespero.it



www.fondoespero.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP 16/05/2024)

FONDO SCUOLA ESPERO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene **INFORMAZIONI DI BASE**, è suddivisa in **3 SCHEDE** ('Presentazione'; 'I costi'; 'I destinatari e i contributi') e ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**;
- la **PARTI II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene **INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO**, è composta da **2 SCHEDE** ('Le opzioni di investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') ed è **DISPONIBILE SUL SITO WEB** (www.fondoespero.it);
- l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**, ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 23/04/2024)

Premessa

Quale è l'obiettivo	FONDO SCUOLA ESPERO è un fondo pensione negoziale finalizzato all'erogazione di una pensione complementare , ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 . FONDO SCUOLA ESPERO è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona	FONDO SCUOLA ESPERO opera in regime di contribuzione definita : l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	Se aderisci a FONDO SCUOLA ESPERO hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo , dal contributo dell'azienda e dal TFR futuro .
Quali prestazioni puoi ottenere	<ul style="list-style-type: none">▪ RENDITA e/o CAPITALE – (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;▪ ANTICIPAZIONI – se sei un lavoratore del settore pubblico, per acquisto/ristrutturazione prima casa, ovvero per spese sanitarie o per spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua, dopo 8 anni (l'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l'Inps Gestione ex Inpdap) - se sei un lavoratore del settore privato, (fino al 75%) per <i>malattia</i>, in ogni momento; (fino al 75%) per <i>acquisto/ristrutturazione prima casa</i>, dopo 8 anni; (fino al 30%) per <i>altre cause</i>, dopo 8 anni;▪ Se sei un lavoratore del settore privato - RISCATTO PARZIALE/TOTALE – per <i>perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso</i> – secondo le condizioni previste nello Statuto;▪ Se sei un lavoratore del settore pubblico - RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE▪ RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).
Trasferimento	Se sei un lavoratore del settore privato - Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione). Se sei un lavoratore del settore pubblico - Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 3 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione).

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione⁽²⁾

PRESTAZIONI UOMINI

versam. iniziale annuo	età all'iscrizione	anni di versamento	ESPERO GARANZIA		ESPERO CRESCITA	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 141.836,51	€ 5.724,74	€ 159.645,57	€ 6.443,54
	40	27	€ 92.093,53	€ 3.857,08	€ 100.391,31	€ 4.204,61
€ 5.000	30	37	€ 283.676,41	€ 11.449,61	€ 319.295,37	€ 12.887,24
	40	27	€ 184.190,02	€ 7.714,29	€ 200.786,11	€ 8.409,37

PRESTAZIONI DONNE

versam. iniziale annuo	età all'iscrizione	anni di versamento	ESPERO GARANZIA		ESPERO CRESCITA	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 141.836,51	€ 4.972,03	€ 159.645,57	€ 5.596,32
	40	27	€ 92.093,53	€ 3.340,87	€ 100.391,31	€ 3.641,89
€ 5.000	30	37	€ 283.676,41	€ 9.944,17	€ 319.295,37	€ 11.192,78
	40	27	€ 184.190,02	€ 6.681,86	€ 200.786,11	€ 7.283,91

⁽²⁾ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.



AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né FONDO SCUOLA ESPERO né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.



Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo www.fondoespero.it. Sul sito web di FONDO SCUOLA ESPERO (www.fondoespero.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

La tua adesione decorre, dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo e previa convalida dello stesso. Il Modulo di adesione deve essere sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte. Successivamente, ESPERO ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

Se sei un dipendente pubblico devi aderire compilando il modulo di adesione nel portale Stipendi P.A. (NoiPA).

Se sei un dipendente privato devi aderire online sul sito web del Fondo www.fondoespero.it secondo la procedura prevista dalla normativa.

Per i soggetti fiscalmente a carico dell'aderente già iscritto al Fondo o dei beneficiari, l'adesione si effettua online sul sito web del Fondo www.fondoespero.it secondo la procedura prevista dalla normativa. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori delle scuole private che conferiscano tacitamente il loro TFR: **ESPERO** procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Puoi esercitare, senza aggravio di oneri, il tuo diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione inviando una comunicazione scritta tramite raccomandata A/R al Fondo Espero - Via Cavour 310 – 00184 – Roma ovvero tramite posta certificata a adesioni@pec.fondoespero.it e al soggetto che liquida il tuo trattamento stipendiale.

I rapporti con gli aderenti

FONDO SCUOLA ESPERO ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Per i dipendenti pubblici il Prospetto sarà disponibile esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al Portale Stipendi NoiPA, utilizzando le credenziali già rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio NoiPA – per la distribuzione dei cedolini dello stipendio e della CU. Il Prospetto è, inoltre, disponibile per tutti gli associati sul sito web www.fondoespero.it nell'area riservata "Aderenti" con le credenziali di accesso fornite dal Fondo.

FONDO SCUOLA ESPERO mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare FONDO SCUOLA ESPERO telefonicamente, via *e-mail* (anche PEC) o posta ordinaria. Eventuali reclami relativi alla partecipazione a FONDO SCUOLA ESPERO devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a FONDO SCUOLA ESPERO (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di FONDO SCUOLA ESPERO.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.fondoespero.it). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*



FONDO SCUOLA ESPERO

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 145

Istituito in Italia



Via Cavour, 310 – 00184 – Roma (RM)



06/5227.9155



info.aderenti@fondoespero.it
segreteria@pec.fondoespero.it



www.fondoespero.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 16/05/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO SCUOLA ESPERO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 23/04/2024)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a FONDO SCUOLA ESPERO, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
<ul style="list-style-type: none">• Spese di adesione	<ul style="list-style-type: none">- € 2,58 a carico dell'aderente (anche nell'ipotesi di adesione del familiare fiscalmente a carico) da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. Qualora l'adesione si realizzi on line tramite il portale Stipendi P.A. (NoiPA) il costo "una tantum" non verrà addebitato all'associato.- € 2,58 a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo, una tantum, all'atto dell'iscrizione di ciascun dipendente
<ul style="list-style-type: none">• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
<ul style="list-style-type: none">- Direttamente a carico dell'aderente	<ul style="list-style-type: none">- 6,5% su base annua calcolato sul contributo a carico del datore di lavoro. La quota associativa annuale verrà prelevata in ratei mensili dalle quote di contribuzione.
<ul style="list-style-type: none">- Direttamente a carico dei fiscalmente a carico	<ul style="list-style-type: none">- € 10 su base annua. La quota associativa annuale verrà prelevata in una unica soluzione dalla contribuzione, anche in mancanza di versamenti.
<ul style="list-style-type: none">- Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente sulla base del patrimonio medio gestito):	<ul style="list-style-type: none">- 0,30% commissione di gestione del comparto su base annua.- 0,02% commissione depositario del patrimonio complessivo del Fondo su base annua.
<ul style="list-style-type: none">✓ <i>ESPERO GARANZIA</i>	<ul style="list-style-type: none">- 0,14% commissione di gestione del comparto su base annua.- 0,02% commissione depositario del patrimonio complessivo del Fondo su base annua.
<ul style="list-style-type: none">✓ <i>ESPERO CRESCITA</i>	<ul style="list-style-type: none">- 0,14% commissione di gestione del comparto su base annua.- 0,02% commissione depositario del patrimonio complessivo del Fondo su base annua.

• Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
– Anticipazione	€ 5,50
– Trasferimento	€ 5,50
– Riscatto	€ 10,50
– Riallocazione della posizione individuale	€ 5,50 dal secondo switch, il primo è gratuito
– Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
– Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	€ 0
<i>⁽¹⁾ Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Laddove non ripartite nell'esercizio, le stesse vengono riscontate a esercizi successivi per le finalità indicate nella nota integrativa al Bilancio, cui si rinvia.</i>	

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di FONDO SCUOLA ESPERO, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
ESPERO GARANZIA	0,94%	0,60%	0,47%	0,37%
ESPERO CRESCITA	0,78%	0,43%	0,30%	0,20%




AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di FONDO SCUOLA ESPERO è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di FONDO SCUOLA ESPERO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari all'0,55%.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web di FONDO SCUOLA ESPERO (www.fondoespero.it).



FONDO SCUOLA ESPERO

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 145

Istituito in Italia



Via Cavour, 310 – 00184 – Roma (RM)



06/5227.9155



info.aderenti@fondoespero.it
segreteria@pec.fondoespero.it



www.fondoespero.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 16/05/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO SCUOLA ESPERO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 23/04/2024)

Fonte istitutiva: ESPERO è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

- dall'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
- dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;
- nonché dall'Accordo istitutivo stipulato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come "Agenzia", con Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida e Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001.

Destinatari:

Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori indicati nella fonte istitutiva. In particolare possono aderire al Fondo:

a) i dipendenti statali della scuola (compresi i dipendenti dell'AFAM), cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi; il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del contratto;

b) i lavoratori, anche assunti con contratto formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti gli accordi collettivi, appartenenti ai seguenti settori:

- personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 27/02/2007.
- personale della British Council Italia per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra British Council e FLC CGIL in data 24/04/2007.
- personale della F.U.L.G.I.S. (Federazione Urban Lab Genoa International School) per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo integrativo aziendale tra F.U.L.G.I.S. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 13 maggio 2011.
- Personale dipendente delle scuole e servizi educativi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM, per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo sindacale aziendale tra FISM e FLC CGIL, CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL in data 1° marzo 2023.

c) i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l'adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti per la formazione professionale, compresi i

dipendenti in aspettativa sindacale prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali;

d) i dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale (non menzionati in precedenza), a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che li riguarda;

e) i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero e dei beneficiari ai sensi dell'art. 12 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi e successivi modificazioni e integrazioni); per tali soggetti l'adesione e la contribuzione sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Per i destinatari di cui alle lettere b), c), d) (lavoratori privati) ed e) (soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti e dei beneficiari) si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di Espero, in quanto a norma dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa (D.Lgs. 124/93).

Contribuzione:

Le modalità di contribuzione al Fondo vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata ad ESPERO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato decorre dal mese successivo alla data in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione.

Il lavoratore pubblico può variare, in qualsiasi momento, la percentuale di contribuzione a suo carico esclusivamente on line attraverso l'accesso al portale NoiPa del Mef. La modifica contributiva a carico del lavoratore pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef.

La modifica dell'aliquota a carico del lavoratore privato va effettuata con apposita richiesta da far pervenire al fondo e al datore di lavoro. La modifica decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Per i familiari fiscalmente a carico, come dispone l'apposito Regolamento approvato dal CdA, è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Infatti la misura e la periodicità della contribuzione a favore dei soggetti fiscalmente a carico è determinata in cifra fissa dall'aderente "principale". Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale. Il versamento a favore del soggetto fiscalmente a carico viene attivato compilando ed inoltrando al Fondo il modulo "MODULO CONTRIBUZIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO" accompagnato dal dettaglio contabile del versamento effettuato. Per tale motivo la compilazione del modulo dovrà essere effettuata in contemporanea al pagamento (di norma bonifico bancario o bonifico permanente). Ogni versamento dovrà essere accompagnato dal modulo suddetto che ne dettaglierà l'entità.

DIPENDENTI PRIVATI (D.Lgs. 252/2005)

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1% ⁽¹⁾	1%	I contributi (a carico del lavoratore e del datore), unitamente al TFR, sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ⁽²⁾	1%	1%	

⁽¹⁾ E' data facoltà di versamento del solo trattamento di fine rapporto senza contribuzione del lavoratore e del datore.

⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

DIPENDENTI PUBBLICI (D.Lgs. 124/1993)

	Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo			Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ^{(4) (5)}	Datore di lavoro ⁽⁴⁾	Quota incentivazione ex legge 449/97	
Assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato	100%	1%	1%		I contributi sono trattenuti mensilmente. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro ⁽¹⁾ .
Assunti prima del 1-gen-2001 (optanti) ⁽³⁾	28,94% ⁽²⁾	1%	1%	1,2%	

⁽¹⁾ Le quote di TFR dei dipendenti pubblici prima della cessazione del servizio non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS Gestione ex INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che a partire dal mese di agosto 2009 è quello registrato dal Fondo per il comparto di appartenenza nel quale è collocato l'associato. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'INPS Gestione ex INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPS Gestione ex INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

⁽²⁾ In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR (28,94 è risultato del rapporto tra 2% e 6,91%).

⁽³⁾ Per questi lavoratori è stata prevista un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS Gestione ex INPDAP secondo le modalità indicate al precedente punto ⁽¹⁾.

⁽⁴⁾ La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni e dai lavoratori, è pari all'1% dei seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e retribuzione professionale

⁽⁵⁾ Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare una misura maggiore



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDO SCUOLA ESPERO nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca